



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 16 settembre 2026 n.29

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 12 della Legge 4 febbraio 2026 n.16;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 25 agosto 2026;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

DISPOSIZIONI PER LA DICHIARAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE (DRP) AI FINI DEL CALCOLO DELL'ICEE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di compilazione, presentazione, gestione, convalida e trasmissione, nonché di conservazione della Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale, di seguito brevemente **DRP**, di cui all'articolo 12 della Legge 4 febbraio 2026 n.16, funzionale al calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità, di seguito brevemente **ICEE**.
2. Il presente regolamento definisce altresì:
 - a) le modalità operative di presentazione attraverso il servizio informatico **ICEE**;
 - b) la struttura logica e funzionale della dichiarazione;
 - c) le regole di responsabilità, tracciabilità ed i controlli.

Art. 2

(Servizio ICEE e accesso ai servizi)

1. La **DRP** deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica mediante il servizio **ICEE**, accessibile tramite il portale della Pubblica Amministrazione.
2. L'accesso al servizio **ICEE** avviene mediante strumenti di autenticazione, idonei a garantire:
 - a) l'identificazione certa dell'utente;
 - b) la tracciabilità delle operazioni;
 - c) l'attribuzione del ruolo autorizzato.
3. Il servizio **ICEE** consente la gestione delle seguenti funzionalità:
 - a) la consultazione dell'elenco delle proprie **DRP**;
 - b) la consultazione e la compilazione delle **DRP** per altri soggetti, qualora siano soggetti incaricati;

- c) l'inserimento di nuove DRP;
- d) il caricamento della documentazione, allegata alla DRP e necessaria;
- e) il calcolo automatico dell'ICEE;
- f) la convalida e conseguente trasmissione della dichiarazione.

Art. 3

(Soggetti abilitati e ruoli)

- 1. La DRP è compilata dal dichiarante, così come individuato ai sensi della Legge n.16/2026 e successive modifiche.
- 2. Il servizio consente che la compilazione sia effettuata, altresì, da altro soggetto incaricato, in qualità di compilante, sulla base del ruolo assegnato.
- 3. Ogni DRP deve riportare in modo esatto e chiaro:
 - a) l'identità del dichiarante;
 - b) l'identità del compilante;
 - c) la data di creazione, modifica, calcolo, convalida e trasmissione della dichiarazione.

Art. 4

(Tipologie di DRP e validità)

- 1. La DRP è presentata secondo le seguenti tipologie:
 - a) DRP annuale;
 - b) DRP sostitutiva, nei casi previsti dall'articolo 10 della Legge n.16/2026.
- 2. Ogni DRP riporta:
 - a) l'anno di riferimento;
 - b) il numero progressivo;
 - c) la data di decorrenza della validità;
 - d) la data di scadenza della validità.

Art. 5

(Struttura della DRP – Nucleo familiare)

- 1. La DRP è strutturata in coerenza e nel rispetto del modello tipo posto agli atti della seduta del Congresso di Stato di adozione del presente regolamento.
- 2. Per ciascun soggetto del nucleo sono indicati:
 - a) la relazione con il dichiarante;
 - b) l'eventuale condizione di disabilità;
 - c) le informazioni utili al calcolo delle maggiorazioni della scala di equivalenza.
- 3. Il servizio ICEE consente l'inserimento manuale e la gestione dei componenti del nucleo familiare in coerenza con la sua definizione data nella Legge n.16/2026 e successive modifiche.

Art. 6

(Sezione redditi)

- 1. Per ciascun componente del nucleo familiare devono essere indicati i redditi rilevanti ai fini ICEE ai sensi del Decreto Delegato 31 agosto 2026 n.126 in materia di redditi e patrimoni.
- 2. Il servizio consente:
 - a) l'inserimento manuale delle voci reddituali;
 - b) l'importazione automatica dei dati disponibili presso le Amministrazioni competenti.
- 3. Ogni voce di reddito riporta:
 - a) tipologia;

- b) importo;
- c) eventuali note esplicative.

Art. 7

(Sezione spese e deduzioni individuali)

1. Per ciascun componente del nucleo familiare possono essere indicate le spese deducibili individuali, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
2. Il servizio consente l'importazione automatica di specifiche tipologie di spesa, ove disponibili.

Art. 8

(Patrimonio immobiliare e mobiliare)

1. La DRP contiene in maniera distinta:
 - a) il patrimonio immobiliare situato sul territorio sammarinese;
 - b) il patrimonio immobiliare situato all'estero;
 - c) il patrimonio mobiliare.
2. Per ciascuna tipologia patrimoniale sono indicati:
 - a) la natura del bene;
 - b) la localizzazione;
 - c) il valore;
 - d) la percentuale di spettanza;
 - e) le eventuali esclusioni o esenzioni previste dalla legge.

Art. 9

(Spese e deduzioni riferite all'intero nucleo familiare)

1. Il servizio consente l'indicazione delle spese e deduzioni riferite all'intero nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n.126/2026.
2. Tali spese sono riferite al soggetto beneficiario o al codice utenza, ove applicabile.

Art. 10

(Calcolo automatico dell'ICEE)

1. Completata, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, la compilazione delle sezioni della DRP, il servizio effettua automaticamente:
 - a) il conteggio dei componenti del nucleo;
 - b) il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali;
 - c) l'applicazione della scala di equivalenza;
 - d) il calcolo dell'ICEE e dell'ICEE per le sole prestazioni residenziali.
2. I valori intermedi e finali sono resi trasparenti e consultabili dal dichiarante.

Art. 11

(Convalida e trasmissione della DRP)

1. La DRP è effettiva solo a seguito della convalida e conseguente trasmissione telematica da parte del dichiarante.
2. La convalida e la conseguente trasmissione della DRP comporta:
 - a) l'assunzione di responsabilità sulla veridicità dei dati;

- b) la cristallizzazione dei valori ai fini ICEE;
- c) la decorrenza della validità.

Art. 12

(Tracciabilità e controlli)

- 1. Ogni operazione effettuata sul servizio ICEE è tracciata.
- 2. I dati dichiarati sono soggetti ai controlli previsti dalla Legge n.16/2026 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi